

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2661

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965

Presentato il 12 ottobre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — A poca distanza di tempo da quando, nello scorso luglio, violenti nubifragi colpirono vaste zone del nostro Paese, nuove calamità si sono abbattute nei primi giorni del corrente mese di settembre sui territori di varie regioni, e specialmente del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige, della Toscana, dell'Umbria, del Lazio, della Calabria e della Sicilia.

I danni causati da nubifragi ed alluvioni riguardano superfici di considerevole estensione e sono di rilevante gravità, in quanto, oltre ai raccolti di talune coltivazioni (uva, tabacco, frutta, ortaggi), nonché alle scorte

e capitali di conduzione, hanno interessato in più zone anche le strutture fondiarie. In talune località il terreno è stato coperto da materiale sterile che è necessario asportare, e le acque hanno invaso costruzioni aziendali che abbisognano perciò di adeguate opere di riattamento.

Si rende quindi necessario l'intervento dello Stato per incoraggiare e sostenere le iniziative degli agricoltori, specialmente di quelli di scarse risorse economiche, impegnati a ripristinare l'efficienza produttiva delle loro aziende.

A ciò si intende provvedere con l'unito disegno di legge che si sottopone all'esame

del Parlamento e che propone l'aumento delle autorizzazioni di spesa date con la legge del 26 luglio 1965, n. 969, onde consentire di intervenire anche a favore delle aziende agricole colpite dai più recenti sinistri.

L'articolo 1 del disegno stesso autorizza a tal fine la spesa di lire 10 miliardi, divisi in ragione di lire 3 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 7 miliardi per l'esercizio 1966, per la concessione di contributi in conto capitale fino all'80 per cento della somma riconosciuta occorrente per il ripristino della coltivabilità dei terreni, per la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, per la ricostituzione di scorte danneggiate o distrutte, nonché per la ricostituzione dei capitali di conduzione, in applicazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

All'articolo 2 è stabilita la maggiorazione — in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1965, di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 3 miliardi e 500 milioni per l'esercizio 1970 — dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e con l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che prevedono la concessione dei prestiti di esercizio a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale: sarà così possibile venire incontro alle esigenze degli imprenditori che, per la

perdita dei raccolti, trovano difficoltà ad effettuare per la prossima campagna le anticipazioni occorrenti per una razionale conduzione aziendale.

Lo stesso articolo, poi, ha inteso realizzare le condizioni per consentire all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste di intervenire con immediatezza qualora avessero a verificarsi, in un prossimo futuro, nuovi eventi calamitosi, stabilendo che i fondi provenienti dalle autorizzazioni di spesa per i prestiti di esercizio quinquennale possono essere utilizzati fino all'esaurimento degli eventuali residui.

Infine, in vista delle difficoltà per i coltivatori, le cui aziende hanno avuto così gravi danni, di pagare alla scadenza le rate dei tributi erariali e delle relative sovrimposte e addizionali, viene, con l'articolo 3 del disegno di legge, aumentato di lire 500 milioni il limite di impegno di cui all'articolo 3 della citata legge 26 luglio 1965, n. 969, destinando, di detti 500 milioni, duecento milioni all'ammortamento dei mutui concessi ai consorzi di bonifica.

Queste provvidenze costituiscono pertanto una concreta dimostrazione di solidarietà del Paese nei riguardi della classe agricola, duramente colpita nei suoi beni e nella sua tenace operosità.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n.969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° settembre 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1966.

ART. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 ed all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1965, di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1970, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ai termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della predetta legge 14 febbraio 1964, n. 38, a favore delle aziende agricole colpite da eventi dannosi.

Le disponibilità derivanti da tale autorizzazione di spesa per concorso negli interessi possono essere destinate anche a far fronte ad eventi che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle provincie, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1966, di cui lire 200 milioni destinati all'ammortamento dei mutui accesi dai consorzi di bonifica, fino all'ammontare delle rate per le quali è stato concesso lo sgravio.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma

saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995.

ART. 4.

L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per lo ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per gli anni 1965 e 1966, rispettivamente, di lire 3.500 milioni e lire 6.500 milioni.

ART. 5.

All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 4.

A quello di lire 11.500 milioni per l'anno finanziario 1966 si provvede, per lire 6.500 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 4 e, per lire 5.000 milioni, con parte delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.